

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 29 (1959-1960)

Heft: 3

Artikel: Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina

Autor: Tagliabue, F.R.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-23816>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina

VII. (Continuazione)

CAPITOLO DECIMOPRIMO

LA GIURISDIZIONE

Dalle «notizie preliminari» agli statuti del 1773, risulta che la valle Mesolcina: «*essendo entrata in Lega con la Lega Grigia Superiore, e dalla Medema accettata per un Membro e Commune Grande l'anno 1496, come popolo libero ed indipendente, fù convenuto l'anno 1551 che la prefata Valle Mesolcina debba avere due Landamanni ed una Ministrale, con numero competente di Giudice per amministrare Raggione tanto in Civile quanto in Criminale e cioè:*

il primo Landamanno a Mesocho con sue Pertinenze, riservando a quelli di Lostallo le sue Raggioni date dalla Valle come appare per Istromento con condizione di poter giudicare sino a lire 50 di Terzolo e non più, e che ai forastieri non nativi del luogo abbiano libertà di litigare in Lostallo ovvero a Mesocho, e se accadrà sigillare qualche sentenza o altra cosa pubblica, il Luogotenente di Lostallo non possi sigillare, ma facci sigillare dal Landamanno di Mesocho:

il secondo Landamanno a Rovaredo con sue attinenze cioè S. Vittore, Monticello, Grono, Leggia, Cama, con tutti gli abitanti dal Muro di Sorte in giù e dal Rialle Vecchio di Lumino in sù:

il Ministrale sij in Calanca per tutta quella Valle, con condizione che il Medemo abiti in S. Maria, o in mancanza il suo Luogotenente, avvertendo che la Raggione per li forestieri i quale non sono della Valle e squadra di Calanca, debba essere tenuta in Santa Maria e Terra di Valle».

Nel Vicariato Alto, o di Mesocco, funzionava, dunque, in materia civile un tribunale presieduto dal Landamanno, che si può identificare con il Vicario, e composto di sette giudici: aveva una competenza limitata sul territorio dal Muro di Sorte in su, e riguardo al valore della litis contestatio, sino a lire cento terzuole: la stessa regola valeva per il Vicariato Basso, o di Roveredo.

Per le cause civili superiori al valore di lire cento terzuole funzionava

in Roveredo il tribunale composto dai Giudici di tutta la Valle: come è espressamente sancito dagli Statuti del 1439, al capitolo XXXIX, «...*quelibet persona Vallis Mexolcine stare debeat in iure et parere et hoberere ea que precipiunt septem iudices usque ad quantitatem librarum centum terciolorum, et si quantitas ascendit plus quam in libris centum terciolorum que tunc debeant stare coram quatuordicem iudicibus Vallis Mexolcine*».

A Lostallo, ove si riuniva l'Assemblea generale della Valle (la Centena), e dove avrebbe dovuto risiedere nel periodo comunale il Podestà, vi era un piccolo tribunale per le cause civili non sorpassanti il valore di L. 50 terzuole, tribunale presieduto dal Luogotenente che doveva essere un rappresentante del Landamano-Vicario di Mesocco.

Altro Tribunale, presieduto da un Ministrale, assistito da sette giudici, certamente d'autorità inferiore al Vicario o Landamanno, vigeva in Calanca.

Abbiamo visto che molto si è battagliato per l'esistenza del Vicariato in Calanca. Dapprima la Valle aveva una propria giurisdizione, poi fu unita a Roveredo. Infine, nel 1536 ebbe di nuovo un'autonomia giurisdizionale limitata solo sino alle cause del valsente di L. venticinque terzuole: il Ministrale risiedeva a Santa Maria, e le cause dovevano qui trattarsi: per i forestieri si dava facoltà di scelta fra Santa Maria e Terra di Villa.

Il Muro di Sorte aveva una importanza, poiché determinava la competenza territoriale dei tribunali locali, così il capitolo VI dello Statuto del 1452 «*De modo stando in iure in Valle Mexolcina*» diceva che:

«...*si aliqua persona est a Muro Sortis infra debeat esse adstricta in iure in Rovoredo, et si est a Muro Sortis in supra debeat esse adstricta ad standum in iure in Misocho per quodlibet fallum quod fiet et aliis de causis*».

Inoltre si stabiliva che «*dove sono gli beni giasenti lì sia fatta la Ragione delle Cose che vertisse la differentia*». (Statuti del 1552 capitolo 32) principio ripetuto negli statuti del 1645 e già denunciato in quelli antichi del 1531.¹⁾

I giudizi civili si tenevano ad epoca fissa.

Gli statuti del 1439 stabiliscono al capitolo XXXII che:

«...*teneatur ius commune in loco de Crimeo de Misocho tempore mensis may per dies tres....*»

e al capitolo XXXIII che;

«...*teneatur ius commune in Rovoredo similiter per tres dies tempore medi mensis januarii...*»

ed in questi casi si fa obbligo;

«...*quod tunc quando tenetur cause predictae quilibet homo vel unus pro foco ex vicinis a Muro de Sorte in sursum teneantur ire ad predictas*

1) Statuti del 1645, capitolo XXXIV «Che dove è il beno giasente, ivi devesi fare il giuditio»; Statuti del 1773 capitolo XXXII «De loro competente»; Statuti del 1531, capitolo XIV «De iure fiendo ubi sunt bona situata.

Item statutum est quod ubi sunt bona situata, quod fiat ius de quibus ubi vertitur differentia».

causas quando tenentur in Mesoch, et si quis contrafecerit in soldis quinque terciolorum condempnetur pro qualibet vice. Et versa vice quando tenentur cause in Rovored, teneatur et debeat ire unus pro foco ad dictas causas de Muro Sortis infra, et qui contrafecerit condempnetur in soldis quinque terciolorum pro qualibet vice ut supra specificatum est».

Più avanti al capitolo LXXXII «De diebus in quibus non tenetur ius in valle» degli stessi statuti del 1439, sono fissati i giorni in cui non si tiene giudizio in Valle, e cioè;

«... per spacium dierum octo ante nativitatem et resurrectionem domini nostri Jhesu Christi et dies octo post suprascriptas nativitatem et resurrectionem, salvo et reservato de furto, de gladio et de omnibus aliis maleficiis».

Gli statuti del 1531, capitolo XXVI «De causis interdictis per aliqua tempora» sanciscono che: *«...in causis civilibus non reddatur ius in Valle Mesolcina a medio mensis Iunij usque ad festum Sancti Michaelis in fine Septembris singulo anno, salvo si essent alique cause que requirerent ius summarium et expeditum, quod tunc et eo casu dicte cause non intelignantur esse suspense sed super hiis fiat ius sommarium quocumque tempore, dummodo non sint ferie introducte in honorem dei et sanctorum».*

Queste norme sono riassunte nel capitolo XI dello statuto del 1645, dichiarante che non si tengono cause civili: *«da mezo il mese di Giugno stile nuovo sino a San Michele... e otto giorni avanti e dopo il Natale e la Pasqua di risurrezione...»*

Per le cause di maggior importanza nelle quali il vicario coi sette giudici non era competente a giudicare, ed occorreva adire il Tribunale formato da quattordici giudici, si fissavano i tre giorni una volta l'anno: le altre cause, tranne che nei periodi di feria, si potevano trattare tutto l'anno.

Questa ci sembra la soluzione migliore per spiegare la contraddizione tra gli articoli citati, non potendosi in Mesolcina parlare di placita donnegalia, sotto la giurisdizione di messi capitolari, come avveniva per le valli di Blenio e Leventina.

Nessun indizio, nessuna prova ci è data sin'ora dai documenti raccolti, circa la sussistenza di tali placita, anzi ci sembra poter dedurre la prova contraria dal «Factum Tale, ovvero ragioni sommarie opposte dalla Valle Mesolcina nelli Grigioni Confederati per difesa dall'Avita sua Libertà al pretesto delle dimande del sig. Conte Teodoro Trivultio milanese l'Ano 1623» contenute negli statuti del 1645, ove si dice che:

«Possederono li Sig.ri Conti di Sacco per molti Secoli qualche Dominio e Titolo di Signoria nel Contado di Mesolcina, non però di total padronanza, essendo sempre State l'autorità di giudicare le cause Civili e Criminali delli Huomini di essa Vale e non delli Sig.ri di Sacco ne meno de Successori, con altre immunità come per suoi privileggi appare...».

Gli statuti regolano poi lo svolgersi del processo: si stabilisce che ogni persona *«sia terriera quanto forestiera doverà con ogni rispetto avanti il*

Magistrato dimandare un Procuratore per mezo del quale farà produrre le sue ragioni, con ogni modestia e non doverà alcuno haver ardire di parlare ne lui ne altri in suo nome senza licenza del Magistrato...» anzi «è statuito che se qualche persona haverà ardire di bestemmiare, strepitare, batter sopra della tavola o dar mentita overo ingiuriare esso Magistrato: incorre nella pena di fiorini dieci per accaduna volta d'essergli tolti irremissibilmente da quel Magistrato ove succederà l'errore...²⁾ e finita «la ringa delli procuratori, ogni persona habbi d'absentarsi dal loco dell'udienza sino tanto seguirà la Sentenza, la quale pronunciata, niuna persona ardisca imputare ne strepitar con deti ne fatti contro il Magistrato, la parte che s'intende esser aggravata dimandar l'appellazione conforme al Capitolo sotto pena arbitraria». ³⁾

Questo in linea generale lo schema processuale d'allora, presso che analogo all'odierno.

Speciali capitoli trattano della citazione, dei testi, delle sentenze e dell'appello.

Ogni comunità aveva i suoi Procuratori; così dal documento del 26 febbraio 1301, i vicini di Mesocco congregati di precetto del Signor Anriguccio, figlio del Signor Simone di Sacco, in surrogazione del detto Simone, costituiscono in loro sindaci e Procuratori Simone fq. Obrigini di ser Gaspare de Anderlia, Maffiolo fq. Pietro di Casella e Manfredo fq. ser Marcoardo de Aira di Verdabbia, a mutuare da Lorenzo da Gallarate, abitante in Bellinzona, lire quarantadue denari nuovi; termine al pagamento S. Michele prossimo. Più avanti, sotto la data 31 marzo detto anno,⁴⁾ i procuratori e sindaci sopra nominati confessano di aver ricevuto da Lorenzo da Gallarate, abitante in Bellinzona, fq. Frate Giacomo da Zezo, di Gallarate, lire quarantadue denari di nova sorte, da restituire al prossimo S. Martino.

Così dal rogito steso a Crimeo il 2 dicembre 1315,⁵⁾ i vicini di Mesocco costituiscono loro procuratori ser Marchisio di Arva e Manfredo de Verdabbio a mutuare da Gaspare fq. Antonio da S. Benedetto di Como la somma di lire duemila dinari nuovi. I detti procuratori il 5 dicembre 1315 confessano d'aver ricevuto da don Gaspare da S. Benedetto di Como lire duemila da rimborsarsi entro l'anno.

Così da rogito steso a Crimeo il 30 dicembre 1320 i vicini del Comune e vicinanze di Sorporta di Mesocco, nominano Simone fq. Gaspare, e Manfredo di Verdabbio a loro procuratori per eleggere amichevoli arbitri e comporre ogni e qualsiasi vertenza e controversia tra i Comuni di Mesocco e di Reno, per una parte e il Comune e gli uomini del borgo di Chiavenna e

2) Statuto del 1645, capitolo XIX: «Contro chi bestemmierà avanti il Magistrato».

3) Statuto 1645, cap. XV: «Come si deve contestar avanti il Magnifico (?) Civile».

4) Mesocco — Archivio comunale — pergamene. I due documenti registati, sono scritti sulla medesima pergamena, rogata dal notaio Alberto fq. ser Marcoardo di Verdabbio e scritti dal notaio Benedetto fq. ser Lombardo Pellizzari di Como.

5) Ibid. - perg.-rogito del notaio Bonomus de Plaza, notaio di Como.

Valle di Chiavenna per l'altra parte, per causa del pedaggio delle bestie che vanno nell'alpe di Lomellina, in territorio di Mesocco, dell'acqua del fiume Liro e dell'usufrutto del gualdo di Mezzano, che sono pure del comune e degli uomini di Mesocco. ⁶⁾

In materia penale vigeva uno speciale tribunale, composto dai «ventotto huomini de la Rexone», ai quali si aggiungevano i due Vicarii. Sedi erano alternativamente Mesocco e Roveredo.

Come oggigiorno, l'iniziativa spettava alla parte od all'autorità giudiziaria, e principalmente al Magistrale o Fiscale, il quale doveva convocare il consiglio segreto, composto, sembra, di dieci membri, ed in base alla decisione di questo, si riuniva o no il tribunale criminale.

La legge comminava pene a coloro che non denunziavano i vari reati, e gli statuti del 1645, al capitolo VII «Per chi non porta le denuncie criminali» stabilivano «che ogni persona tanto terriera quanto forestiera, occorrendogli essere offesa nella vita o nella robba sia obbligata di subito dar la denuncia a li Ministrali o alli Fiscali, sotto pena di fiorini dieci». ⁷⁾

Il Ministrale o il Fiscale, rappresentanti della parte pubblica, ed esattori delle pene pecuniarie, «occorrendo cose gravi in questa nostra Valle, quali siano degne di gravi punctioni» dovevano congregare il Consiglio «...per dar ordine di convocare li Signori trent'Homini per esecutioni di Giustitia, tanto da alto quanto da basso conforme ad essi Sig.ri del Consiglio parerà essere opportuno e necessario, reservato gli casi accidentali all'improvviso che richiedono celerità di giustizia, come per homicidarij pubblici, banditi, monetarij falsi, rubelli di Stato, assassini di Strada, incendiarij, e altri simili casi atroci; per li quali li Ministrali possino dar ordine per le catture, e catturati, far congregare li Sig.ri trent'Homini per esecutione di Giustitia, e nelli altri casi ordinarj si deve passare per ordine del Consiglio secreto per le catture, cioè convocare duoi o tre per Squadra». ⁸⁾

Si distingueva quindi un rito formale ed uno sommario. Quello formale è dato dalla procedura precedentemente accennata, quello sommario consisteva in questo: che non occorreva attendere il parere del Consiglio segreto, composto da dodici a otto uomini, per arrestare il delinquente per determinati casi, ma si poteva procedere immantinentemente contro di lui e quindi convocare subito il tribunale.

Il Fiscale aveva il compito di istruire il processo con l'aiuto di un giudice ⁹⁾ e sembra che potesse anche giudicare dei reati lievi. Infatti negli statuti Criminali del 1645 al capitolo III «Come il Fiscale deve comportarsi nei casi leggeri» è stabilito che:

6) Ibid. - perg. - rog. not. Mirano de Canova di Gravedona.

7) Statuti 1645, capitolo citato, e stat. 1773.

8) Statuti criminali del 1645, capitolo I «Dell'autorità delli Ministralli (!) sopra quali crimi possono far convocare il Consiglio».

9) Statuti criminali 1645 capitolo II.

«...nei casi leggeri il Fiscale non possa ne debba haver seco più che un Giudice e nelli casi gravi deve passare per ordine del consiglio del Ministrale con espressa dichiarazione che nel processare non habbino per lor giuramento a piantar parti...»

Non si poteva procedere «contro persona criminalmente con pena capitale non arrivando all'età d'anni quattordici sia o non sia figliuolo di famiglia». ¹⁰⁾

Alcuni capitoli trattano delle pene consistenti in pene pecuniarie o nella morte: vigeva inoltre nella procedura processuale la coercizione più brutale per rendere confesso il reo, e in questo si dava ampia libertà al Ministrale «di statuire il modo tempo e forma delli tormenti, secondo la qualità de delitti in conformità delle leggi». ¹¹⁾

La giustizia era amministrata in nome del Signore, che ne pagava le spese, però a lui andava una parte delle pene e dei beni confiscati, probabilmente la metà, come era d'uso; aveva il diritto di grazia, non mai quello di condannare a morte, riservato solo agli «Huomini de la raxone».

I due vicari erano strumenti in mano del feudatario: da lui in un primo tempo erano eletti e seguivano i di lui ordini: in seguito vennero proposti dalle comunità e confermati dal Signore, cioè furono eretti a rappresentanti dell'autorità popolare.

I giudici venivano eletti dal popolo dalle Comunità, ma col placet del Signore: e tutti i magistrati duravano in carica due anni, in un primo tempo, divennero annuali più tardi.

La giurisdizione di Mesocco stabilì la prima domenica d'aprile di ogni biennio qual giorno fissato per le nomine dei suoi giudici, le altre due giurisdizioni la prima di marzo; il giovedì antecedente alla domenica stabilita, si suole tener riunione detta vicariato, e solo in questo giorno è permesso agli aspiranti alle cariche di raccomandarsi agli elettori.

Gli statuti del 1645 stabiliscono al capitolo V «Per l'ellectione de Magistrati»:

«Che ogni ministrale conforme al consueto del suo Vicariato, habbi da far congregare li Popoli ogni duoi anni, nella qual radunanza il Ministrale habbi da far fare un Rengo e di mandare in ordine alli Consoli se per quel giorno hanno fatto comandar per il giuramento ai loro Popoli, di poi fara leggere e pubblicare le cride, indi dovrà il Ministrale domandar a torno se gli parerà di mutare o confirmare il Magistrato e secondo il più delli voti si doverà incamminar nell'ellectione, avertendo il Popolo dover elleggere persona timorata di Dio, di buona coscienza, e habbile a tali uffici dove di ragione toccano: il tutto sarà fatto senza strepito con modestia e gravità, e quelli che contrafaranno alle cride e ordini, siano irremisibilmente puniti».

¹⁰⁾ Statuti criminali del 1645, capitolo XI «Per chi non procedesi criminalmente».

¹¹⁾ Statuti criminali del 1645, capitolo XII «del modo della tortura».

Invece gli statuti del 1551, al capitolo II stabilivano che:

«...tutto il regimento della Valle Mixolcina, Ministrali, Sechelmayster, iudici, cancellieri, et Scritori tutti siano electi et mutati ogni anno la seconda dominica d'aprile in publica Centena in Misocho et Rogoredo in luochò solitario a mayoranza del puopolo, et tuto ciò dicta Centena ordinarà quello sia salvato in paene del Juramento, quale juramento sia tenuto far dicti officiali electi et puoij il popolo iurare di obedire et dar adiuto et subsidio ala Ragione, per accaduna volta saranno richiesti in dicto et in facti».

Si comminavano severe pene a coloro che brigavano per farsi eleggere, corrompendo gli elettori, e comperandone il voto: si proibiva agli osti di dar cibi e bevande «ad istanza di piatire per qualsivoglia officio». ¹²⁾

Molto pratici erano i candidati in Mesolcina, in quei lontani tempi: invece di somministrar concioni più o meno felici sul bene comune della terra, della famiglia, della patria: pagavano da mangiare e da bere ai buoni valligiani, i quali, dinanzi ad un bel piatto di «tructa salata» si convertivano al programma politico del candidato, e ciò, naturalmente, avveniva per il bene della patria, l'avvenire del partito, il progresso dell'umanità!

Varii capitoli stabiliscono poi i requisiti necessari per la capacità ad essere giudici, il modo come questi dovevano accedere al tribunale, con una speciale legislazione per i forensi, sempre trattati con assai diffidenza, e stabilendo i modi con cui dovevano essere citati e quali garanzie pecuniarie dovevano dare, per stare in giudizio.

¹²⁾ Statuti del 1645, capitolo IX «Contro le pratiche per li officij».